



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Legge regionale sull’apicoltura”.

Testo ddl

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce l’apicoltura come attività agricola di interesse regionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, in quanto concorre a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.
2. La Regione Autonoma della Sardegna promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento all’ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.

Art. 2

(Definizioni)

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d’api (da nettare e da melata), la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele, l’abbamele o sapa di miele, l’aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi).

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: il contenitore, fornito dall’apicoltore, ove le api organizzano il proprio nido;
- b) alveare: l’arnia contenente una famiglia d’api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche per la salvaguardia della biodiversità e che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
3. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

Art. 3

(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. É apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. É imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. É apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 a titolo principale (in modo prevalente) ed è parificato per diritti e doveri all'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli apicoltori professionisti sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco regionale degli I.A.P.

Art. 4

(Aiuti all'allevamento apistico)

1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale, favorire uno sviluppo agricolo sostenibile la Regione autonoma della Sardegna incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali.
2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati, per ogni alveare produttivo, posseduto e denunciato presso la struttura sanitaria competente e registrato nel fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo dell'Agricoltura (SIAR).
4. L'aiuto è erogato nella forma di aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali, secondo i vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale.
5. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura.
6. Il regime di aiuto sarà attuato dopo l'adozione della decisione della Commissione europea.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2013 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015.

Art. 5

(Aiuti per investimenti aziendali)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore degli imprenditori apistici singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività.
2. L'aiuto è erogato nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto agli investimenti nelle aziende agricole dei vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
4. Il regime di aiuto sarà attuato dopo l'adozione della decisione della Commissione europea.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2013 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Art. 6

(Demarcazione tra interventi)

1. I criteri di demarcazione, tra il programma apistico regionale, attualmente finanziato dal Regolamento CE 1234/2007, gli aiuti dello sviluppo rurale, attualmente finanziati dal Programma di sviluppo rurale (PSR 2007 – 2013) e gli aiuti della presente legge regionale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sono definiti negli atti di programmazione ed indirizzo della Giunta regionale e dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro -pastorale.

Art. 7

(Anagrafe apistica regionale)

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente di appartenenza, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, nel caso si verificano variazioni nella consistenza degli alveari.
2. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni e delle procedure operative di cui al presente articolo.
3. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari della ASL competente.
4. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non potranno beneficiare degli incentivi previsti per il settore, per tutto l'anno civile di riferimento.
5. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, la Commissione regionale apistica prevista dall'articolo 14 provvede alla definizione delle procedure operative di attuazione del decreto del Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica. Le procedure operative potranno modificare i termini temporali previsti al comma 1 e sono approvate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 8

(Disposizioni sanitarie)

1. La vendita di api vive può avvenire solo quando le api sono accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la zona di provenienza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e previa informazione della ASL di arrivo competente per territorio.
3. Gli acquirenti di famiglie di api o di api regine, provenienti dall'esterno del territorio della Sardegna, denunciano alla ASL competente per territorio l'avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza ed il comune di destinazione.

Art. 9

(Tutela delle popolazioni di Apis mellifera ligustica)

1. Gli acquisti di api provenienti da altre regioni sono accompagnati dalla certificazione rilasciata dall'ente di riferimento Italiano per la ricerca in apicoltura e bachicoltura (Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura CRA-API), o dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso istituto, attestante l'appartenenza al tipo genetico delle api della razza Apis mellifera ligustica.

Art. 10

(Divieto dei trattamenti in fioritura)

1. Per tutelare l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.
2. Ai trasgressori è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro duecento ad un massimo di euro duemilacinquecento, fatto salvo altre leggi sanzionatorie in materia.
3. Le violazioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate e contestate, dall'autorità di controllo individuata ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

Art. 11

(Organismi associativi tra apicoltori)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione dei produttori, la Regione riconosce le associazioni degli apicoltori rappresentative degli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica promossa e regolamentata con decreto del Ministro del lavoro 4 dicembre 2009.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I criteri e le modalità di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura tenuto conto dei criteri di rappresentatività indicati all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura)..

Art. 12

(Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica)

1. É demandata all'Agenzia Laore Sardegna, agli enti di formazione, alle associazioni ed alle organizzazioni di produttori riconosciute, l'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti.
2. L'Agenzia Laore Sardegna, nell'ambito della formazione prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, assicura un'adeguata divulgazione per la tutela e la salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.

Art. 13

(Commissione apistica regionale)

1. É istituita la Commissione apistica regionale, così composta:
 - a) Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale od un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) Un rappresentante apicoltore per ognuna delle quattro associazioni professionali agricole più rappresentative;
 - c) Un rappresentante designato dalle Organizzazioni di produttori o Associazioni di produttori apistici riconosciute;
 - d) Un rappresentante dell' Assessorato Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
 - e) Un rappresentante dell'Agenzia Laore Sardegna;
 - f) Un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
 - g) Un rappresentante del Dipartimento delle Protezione delle Piante della Facoltà di Agraria di Sassari;
 - h) Un rappresentante dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
 - i) Un rappresentante dell'Assessorato Igiene e Sanità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- j) Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna.
2. I membri della Commissione sono nominati dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e durano in carica tre anni. La partecipazione dei membri della Commissione è gratuita. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.
 3. La Commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezzario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.
 4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
 5. La Commissione, in caso di mancata unanimità, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 17.12.1985 n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura) è abrogata.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in tre milioni di euro annui, si fa fronte per due milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e per un milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con risorse regionali.